

Direzione generale VI

determinazione dirigenziale ${\tt n.\,31}$

L'istruttore

del **22 aprile 2010**

Il Responsabile del Servizio

OGGETTO:	TO: Deliberazione di Giunta regionale n. 283 del 20 aprile 2010. Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del personale regionale con qualifica non dirigenziale ex legge regionale 7 luglio 2006, n. 15 e successive modificazioni e integrazioni. Attivazione dell'istituto e pubblicazione dell'Avviso.				
Campobasso, <u>21 aprile 2010</u> L'istruttore			Il responsabile del Servizio Gestione Risorse Umane e Trattamento Economico (f.to dott. Claudio Iocca)		
è stato regolarn finanziario.	nente preregistrato su	l pertinente capitolo di sp	2002, n. 4, che l'impegno esa del bilancio regiona	o di spesa di cui al presente atto le relativo al corrente esercizio Data	
				Data	
Capitolo	Esercizio	Es./Impegno	Importo	Data	

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 283 del 20 aprile 2010, con la quale l'Esecutivo regionale, nell'ambito delle iniziative finalizzate al contenimento della spesa per il personale:
 - 1) ha autorizzato l'attivazione dell'istituto della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del personale regionale con qualifica non dirigenziale, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 7 luglio 2006, n. 15, come sostituito dall'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge regionale 22 gennaio 2010, n. 3, in applicazione dei nuovi criteri generali disciplinanti l'istituto, approvati con il medesimo provvedimento ai sensi del medesimo articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 15/2006;
 - 2) ha autorizzato il competente Direttore generale della D.G. VI a emanare con la massima tempestività l'apposito "Avviso" di cui al paragrafo 5.1. dei criteri generali di cui al precedente alinea, e ad approvare nel contempo anche l'occorrente schema di contratto di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro;
 - 3) ha stabilito, in applicazione dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 7 luglio 2006, n. 15, come sostituito dall'articolo 18, comma 1, lettera b), della legge regionale 22 gennaio 2010, n. 3, la automatica soppressione del 50% dei posti della dotazione organica, che si renderanno liberi per effetto dell'intervenuta adesione dei dipendenti regionali alla proposta di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, con effetto dal giorno successivo alle date di rispettiva decorrenza delle risoluzioni medesime;
 - 4) ha stabilito altresì che, al fine di corrispondere all'esigenza di conseguire il più alto valore possibile di risparmio di spesa strutturale, tenuto anche conto della spesa per i trattamenti economici accessori generata dalle vigenti norme legislative e contrattuali, la soppressione dei posti di cui al precedente punto 4) deve contemplare in misura prevalente, e comunque prioritaria, quelli relativi ai profili professionali della categoria "D";
 - 5) ha autorizzato il Servizio Bilancio e Controllo Finanziario e di Gestione, in sede di predisposizione dei bilanci annuali di previsione, alla iscrizione degli stanziamenti di competenza e di cassa occorrenti per il finanziamento dell'istituto, quali annualmente indicati dal competente Servizio Gestione Risorse Umane e Trattamento Economico, sull'apposito capitolo n. 06131 dei bilanci medesimi per gli esercizi finanziari 2011 e successivi, per tutto il periodo temporale nel quale l'attivazione dell'istituto esplicherà i suoi effetti, operando il corrispondente storno di finanziamento dal capitolo 04000.
- RITENUTO di dover conformemente provvedere, attraverso la predisposizione di apposito schema di "Avviso", strettamente coerente con i criteri generali disciplinanti l'istituto, da emanarsi e pubblicarsi sul sito web istituzionale della Regione Molise, unitamente allo schema di contratto individuale di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e allo schema di lettera di adesione all'Avviso medesimo;
- VISTO lo schema di "Avviso", allegato al presente atto sub "A" per formarne parte integrante e sostanziale;
- VISTO lo schema di contratto individuale di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, allegato al presente atto sub "B" per formarne parte integrante e sostanziale;
- VISTO lo schema di lettera di adesione all' "Avviso", allegato al presente atto sub "C" per formarne parte integrante e sostanziale;

DETERMINA

- le premesse sono parte sostanziale del presente dispositivo e si intendono qui integralmente riprodotte;

- per l'effetto, di approvare lo schema di "Avviso", allegato al presente atto sub "A", lo schema di contratto individuale di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, allegato al presente atto sub "B" e lo schema di lettera di adesione all' "Avviso", allegato al presente atto sub "C";
- di emanare l' "Avviso" di cui al precedente alinea e di disporne la immediata pubblicazione sul sito web istituzionale della Regione Molise, unitamente allo schema di contratto individuale di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e allo schema di lettera di adesione all' "Avviso" medesimo.

	IL DIRETTORE GENERALE (f.to dott. Antonio Francioni)
	·
La presente copia è conforme all'originale, composto da n fogli,	che è conservato presso questa Struttura.
Campobasso,	IL DIRIGENTE
	IL DINIOENTE

AVVISO

L'Amministrazione regionale intende procedere, ai sensi della legge regionale 7 luglio 2006, n. 15 e successive modificazioni e integrazioni, alla **risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del personale con qualifica non dirigenziale**, secondo le modalità e i termini di seguito indicati:

1) **DESTINATARI DELL'ISTITUTO:**

- 1.1. L'istituto della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro è applicabile, fatto salvo il possesso degli ulteriori requisiti previsti dal presente paragrafo, a tutti i dipendenti regionali con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche se collocati in aspettativa o distacco a qualsiasi titolo, che alla data di risoluzione del rapporto abbiano maturato un'anzianità di servizio di ruolo, presso la Regione Molise, di almeno tre anni.
- 1.2. L'applicazione dell'istituto e la conseguente corresponsione dell'indennità supplementare sono circoscritte, in coerenza con la vigente normativa in materia di limiti per la cessazione del rapporto di lavoro, ai dipendenti con età anagrafica inferiore a 65 anni, ovvero con anzianità contributiva complessiva (anche figurativa) inferiore a 40 anni.
- 1.3. La verifica dei requisiti di cui ai punti precedenti e la commisurazione dell'incentivo sono effettuate con riferimento alla data concordata di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
- 1.4. Sono comunque esclusi dall'applicazione dell'istituto coloro che, alla data di emanazione dell'apposito "Avviso" di cui al successivo paragrafo 5), abbiano già formalizzato l'istanza di cessazione dal servizio.

2) CONDIZIONI PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO E RELATIVI EFFETTI:

- 2.1. L'iniziativa finalizzata alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro è assunta dall'Amministrazione regionale attraverso la emanazione del presente "Avviso".
- 2.2. La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, fatto salvo quanto previsto dal successivo paragrafo 5), comma 5.2., è perfezionata con la sottoscrizione di un contratto tra le parti.
- 2.3. Il contratto di risoluzione consensuale non è soggetto a revoca ed esplica immediatamente la sua efficacia ai sensi degli artt. 1334 e 1355 del codice civile.

- 2.4. Qualora la situazione contributiva del dipendente che aderisce all'istituto, quale esposta dall'interessato all'atto del perfezionamento della relativa istanza, risulti modificata per effetto di successivi provvedimenti di ricongiunzione di periodi assicurativi, riscatto di servizi e similari, ovvero risulti difforme dai dati agli atti della Regione Molise, l'Amministrazione regionale è legittimata a procedere, in autotutela e ferma restando ogni altra eventuale azione di legge, alla verifica della sussistenza delle condizioni per l'applicabilità dell'istituto, ovvero alla rideterminazione dell'ammontare dell'indennità supplementare, ancorché il contratto di risoluzione sia stato già sottoscritto.
- 2.5. In relazione alle fattispecie di cui al punto precedente, il contratto di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro prevede apposite clausole di automatica rescissione, ovvero di automatica ridefinizione della misura della prestazione contrattuale posta in capo all'amministrazione.
- 2.6. La data di risoluzione del rapporto di lavoro è fissata al primo o sedicesimo giorno di ciascun mese dell'anno 2010, , fatto salvo quanto previsto ai successivi punti 2.7. e 2.8. .
- 2.7. Si può procedere al differimento della data di cui al precedente periodo unicamente per i casi in cui gli interessati, avendo maturato entro l'anno solare di applicazione dell'istituto della risoluzione consensuale (2010) uno o entrambi i requisiti pensionistici, prescritti dalla vigente normativa in materia di trattamento di quiescenza, possono accedere al relativo beneficio non prima della data stabilita dalla cosiddetta "prima finestra utile".
- 2.8. Al verificarsi della fattispecie di cui al punto precedente, la data di risoluzione del rapporto di lavoro può essere automaticamente differita, su istanza del dipendente interessato, al giorno immediatamente antecedente quello corrispondente alla "prima finestra utile", ancorché ricadente nell'anno solare successivo (2011) a quello di applicazione dell'istituto (2010), fermo restando che, in tal caso, la verifica della sussistenza delle condizioni per la spettanza nonché per la quantificazione dell'indennità supplementare devono essere effettuate con riferimento alla data di effettiva risoluzione del rapporto di lavoro.
- 2.9. Per il caso in cui, tra la data di sottoscrizione del contratto di risoluzione consensuale e la data concordata quale decorrenza della cessazione del rapporto di lavoro, sopraggiungano modifiche alle disposizioni legislative vigenti in materia pensionistica, che determinino lo spostamento delle "finestre" di uscita, la data di cessazione del rapporto di lavoro si intende automaticamente differita al giorno antecedente la corrispondente data, come rideterminata dal provvedimento normativo.
- 2.10. Resta ferma, per la fattispecie di cui al punto precedente, la quantificazione dell'incentivo effettuata con riferimento alla data originariamente concordata quale decorrenza della cessazione del rapporto di lavoro.
- 2.11. Per il caso in cui, tra la data di formalizzazione dell'adesione del dipendente all'istituto e quella concordata quale decorrenza della cessazione del rapporto di lavoro, sopraggiungano modifiche alle vigenti disposizioni legislative che incidono negativamente sul regime pensionistico, è facoltà del dipendente di ritirare l'adesione alla proposta di risoluzione consensuale.

3) QUANTIFICAZIONE DELL'INDENNITA':

- 3.1. I dipendenti che, in possesso dei requisiti prescritti, accedono alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, hanno diritto alla erogazione di un'indennità supplementare ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 7 luglio 2006, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni.
- 3.2. Per ciascun dipendente aderente all'istituto l'indennità supplementare è quantificata, al netto dei contributi a carico dell'Amministrazione, in un numero di mensilità stipendiali, comprendenti gli elementi di retribuzione di cui al successivo paragrafo 4), pari al 50% del numero di mesi intercorrenti tra la data di effettiva risoluzione del rapporto di lavoro e la data di compimento del sessantacinquesimo anno di età anagrafica ovvero, qualora periodo più breve, tra la data di effettiva risoluzione del rapporto di lavoro e la data di maturazione del quarantesimo anno di contribuzione complessiva, fatto salvo in ogni caso quanto previsto ai commi 2.9. e 2.10. del precedente paragrafo 2).
- 3.3. Per il calcolo della misura dell'indennità spettante, si tiene conto della maturazione dei periodi di età anagrafica o di anzianità contributiva su base mensile. I periodi di età anagrafica e i periodi di anzianità contributiva pari o superiore a sedici giorni si arrotondano al mese superiore.
- 3.4. Al fine di raggiungere la più ampia misura di adesione all'istituto, anche da parte di dipendenti regionali con ridotta anzianità contributiva, il numero delle mensilità stipendiali spettanti quale incentivo all'esodo, determinato con le modalità di cui ai precedenti commi 3.2. e 3.3., è incrementato, fino a concorrenza con il numero massimo di ventiquattro mensilità:
 - 3.4.1. di ulteriori n. 3 mensilità stipendiali per tutti i dipendenti che, all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, hanno maturato un'anzianità contributiva inferiore o uguale a 36 anni;
 - 3.4.2. di ulteriori n. 2 mensilità stipendiali per tutti i dipendenti che, all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, hanno maturato un'anzianità contributiva superiore a 36 anni ma inferiore o uguale a 37 anni;
 - 3.4.3. di un'ulteriore mensilità stipendiale per tutti i dipendenti che, all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, hanno maturato un'anzianità contributiva superiore a 37 anni ma inferiore o uguale a 38 anni.
- 3.5. L'incremento di cui al precedente comma 3.4. non si applica ai dipendenti che, all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, hanno superato l'età anagrafica di sessantaquattro anni.

4) ISTITUTI ECONOMICI CHE CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' E MODALITA' DI EROGAZIONE:

- 4.1. La mensilità stipendiale che costituisce valore unitario dell'indennità supplementare di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro corrisponde, per ciascun dipendente, al rispettivo ammontare mensile lordo dei seguenti elementi retributivi:
 - a) stipendio tabellare, comprensivo dell'indennità integrativa speciale conglobata;

- b) anzianità maturata, comprensiva della retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;
- 4.2. Per i dipendenti collocati in aspettativa o fuori ruolo il valore della mensilità stipendiale è determinato considerando il trattamento economico complessivo in godimento all'atto del collocamento in aspettativa o fuori ruolo, adeguato agli incrementi retributivi (limitatamente alla voce dello "stipendio tabellare") intervenuti *medio tempore* fino alla data di sottoscrizione del contratto di risoluzione.
- 4.3. Ai fini della quantificazione del valore della mensilità stipendiale di cui al precedente punto 4.1., non trovano applicazione eventuali rinnovi contrattuali che incrementino con effetto retroattivo una o più voci retributive contemplate ai medesimi fini.
- 4.4. L'indennità supplementare è assoggettata, ai fini fiscali, al regime di tassazione previsto dalla normativa vigente in materia.
- 4.5. L'indennità supplementare è corrisposta in forma frazionata, successivamente agli adempimenti previsti dell'articolo 5 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 27, in un numero di rate mensili di uguale importo, pari al doppio delle mensilità stipendiali spettanti quale indennità.
- 5) ADEMPIMENTI PROCEDURALI, REGIME DEROGATORIO, INCOMPATIBILITA':
- 5.1. L'adesione del dipendente alla proposta di risoluzione consensuale del proprio rapporto di lavoro con l'Amministrazione regionale, di cui al presente "Avviso", deve essere formalizzata per iscritto e deve essere recapitata, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell' "Avviso" medesimo sul sito web istituzionale, alla REGIONE MOLISE Direzione generale VI Servizio Gestione Risorse umane e Trattamento economico via Colitto, 2/6 86100 CAMPOBASSO:
 - 5.1.1. a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
 - 5.1.2. a mezzo consegna diretta al dirigente responsabile del Servizio, ovvero a funzionario da questi delegato, con contestuale rilascio di attestazione circa l'avvenuta consegna.
- 5.2. L'adesione del dipendente alla proposta di risoluzione consensuale del proprio rapporto di lavoro, effettuata nelle forme di cui al precedente punto 5.1., riveste carattere di immediata irrevocabilità, e implica in ogni caso la cessazione dal servizio del dipendente aderente, con effetto dalla data dal medesimo indicata quale proposta di decorrenza della risoluzione, ancorché il relativo contratto non sia stato sottoscritto, anche per sopraggiunto difetto di volontà da parte del dipendente medesimo.
- 5.3. In deroga alle vigenti disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro e in applicazione dell'art. 2 del <u>D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165</u>, non si osservano i termini di preavviso, né si dà luogo alla corresponsione della relativa indennità sostitutiva.
- 5.4. I dipendenti che accedono alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sono tenuti, entro la data di cessazione, alla fruizione di tutte le ferie maturate, riferite all'anno in corso e a quelli pregressi.

- 5.5. La monetizzazione delle ferie non fruite è ammessa unicamente per i dipendenti collocati in aspettativa o fuori ruolo, limitatamente a quelle maturate prima della data di trasformazione dello stato giuridico lavorativo.
- 5.6. I dipendenti che aderiscono all'istituto della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro:
 - 5.6.1. non possono in nessun caso essere riammessi in servizio presso l'Amministrazione regionale, in applicazione della normativa vigente, nonché in analogia a quanto previsto dalle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (articolo 132, comma 4, del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3);
 - 5.6.2. non possono instaurare rapporti di lavoro a tempo determinato con l'Amministrazione regionale o con gli enti e le aziende dipendenti, strumentali o sottoposte al controllo della Regione Molise, se non per il limitato periodo antecedente la data di effettiva decorrenza della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro;
 - 5.6.3. non possono essere destinatari di incarichi retribuiti di consulenza, collaborazione, studio e ricerca o comunque denominati da parte dell'Amministrazione regionale, per un periodo di almeno cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, secondo il disposto di cui all'art. 25, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
 - 5.6.4. non possono instaurare rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ovvero essere destinatari di incarichi retribuiti di consulenza, collaborazione, studio e ricerca comunque denominati, con gli enti e le aziende dipendenti, strumentali o sottoposte al controllo della Regione Molise e con le società partecipate.
- 5.7. I dipendenti che, all'atto dell'adesione all'istituto della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, siano titolari di contratti di lavoro a tempo determinato con l'Amministrazione regionale o con gli enti e le aziende dipendenti, strumentali o sottoposte al controllo della Regione Molise, non possono essere destinatari di provvedimenti di rinnovo e/o proroga dei contratti medesimi, che conservano validità esclusivamente fino alla data di naturale scadenza.



Regione Molise

Contratto n						
CONTRATTO DI RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE REGIONALE CON QUALIFICA NON DIRIGENZIALE						
L'anno, il giorno del mese di, presso la sede della Direzione generale competente per il Personale, sita in Campobasso alla via, con la presente scrittura privata redatta in unico originale tra:						
- la REGIONE MOLISE (c.f. 00169440708), in persona del, a ciò autorizzato con deliberazione di Giunta regionale n del, e						
- il/la dirigente regionale, nat a, in via, codice fiscale n,						
PREMESSO CHE in attuazione:						
 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 15 e successive modificazioni e integrazioni; della deliberazione della Giunta regionale n del						
è pervenuta adesione alla stessa da parte del dipendente regionale						

VERIFICATA

la sussistenza dei presupposti soggettivi nonché il rispetto delle procedure e dei termini previsti nel citato avviso di proposta di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro,

Art. 1 ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

1.	Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato intercorrente tra la Regione Molise ed il dipendente regionale, in servizio presso l'Amministrazione dal				
	regionale, in servizio presso l'Amministrazione dal, si estingue irrevocabilmente con decorrenza dal				
	Art. 2 ESTINZIONE DEI RAPPORTI OBBLIGATORI				
1.	Con la medesima decorrenza di cui all'articolo 1 si estinguono tutti i rapporti obbligatori facenti capo alle parti contrattuali, nonché le posizioni previdenziali ed assicurative accese dall'Amministrazione in favore del dipendente.				
	Art. 3 INDENNITA' DI RECESSO				
1.	Le parti si danno reciprocamente atto della rinuncia al rispetto dei termini di preavviso.				
2.	Il dipendente ha diritto alla corresponsione dell'indennità supplementare prevista dal combinato disposto dei paragrafi 3) e 4) dell'Avviso relativo all'istituto della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del personale di ruolo con qualifica non dirigenziale, approvato con determinazione direttoriale n del, quantificata nella misura di complessivi €, al lordo delle ritenute fiscali e che sarà erogata alle condizioni e scadenze stabilite dal paragrafo 4 dell'Avviso medesimo.				
3.	Qualora la situazione contributiva del dipendente che aderisce all'istituto, quale esposta dall'interessato all'atto del perfezionamento della relativa adesione, risulti modificata per effetto di successivi provvedimenti di ricongiunzione di periodi assicurativi, riscatto di servizi e similari, ovvero risulti difforme dai dati agli atti della Regione Molise, l'Amministrazione regionale è legittimata a procedere unilateralmente alla verifica della sussistenza delle condizioni per l'applicabilità dell'istituto della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, ovvero alla rideterminazione dell'ammontare della sopra fissata indennità supplementare, intendendosi in tal caso il presente contratto automaticamente rescisso, ovvero modificato nella parte relativa alla determinazione della misura dell'indennità medesima.				
4.	Qualora, tra la data di perfezionamento del presente contratto di risoluzione consensuale e la data indicata di cessazione del rapporto di lavoro sopraggiungano modifiche alle disposizioni legislative vigenti in materia pensionistica, che determinino uno spostamento delle "finestre" di uscita, la data di cessazione del rapporto di lavoro si intenderà automaticamente differita al giorno antecedente la corrispondente data, come rideterminata dal provvedimento normativo,				

5. Qualora sopraggiungano modifiche che incidono negativamente sul regime pensionistico, è facoltà del dipendente di ritirare l'adesione alla proposta di risoluzione consensuale. In tal caso, la formalizzazione della revoca dell'adesione determina l'automatica rescissione del presente contratto.

originariamente concordata quale decorrenza della cessazione del rapporto di lavoro.

ferma restando la quantificazione dell'incentivo effettuata con riferimento alla data

Art. 4 DIVIETO DI RIAMMISSIONE IN SERVIZIO

1.	Il dipendente, ad avvenuta estinzione del rapporto di lavoro, non potrà essere più riammesso in servizio presso la Regione Molise.				
2.	E' esclusa la possibilità di instaurare rapporti di lavoro a tempo determinato con l'Amministrazione regionale e con gli enti e le aziende dipendenti, strumentali o sottoposte a controllo della Regione Molise, se non per il limitato periodo antecedente la data di effettiva decorrenza della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.				
3.	. E' altresì esclusa la possibilità di ricevere incarichi retribuiti di consulenza, collabora studio e ricerca o comunque denominati da parte dell'Amministrazione regionale, p periodo di almeno cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, secon disposto di cui all'art. 25, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.				
4.	4. E' altresì esclusa la possibilità di instaurare rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ovve rapporti con incarichi retribuiti di consulenza, collaborazione, studio e ricerca o comunque denominati, con gli enti e le aziende dipendenti, strumentali o sottoposte al controllo del Regione Molise e con le società partecipate.				
5.	. Non vi è alcuna possibilità di rinnovo e/o proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato i essere fino alla data di naturale scadenza.				
ai	presente contratto, redatto in unico esemplare e composto da n. 3 facciate scritte, è esente da bollo sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 nonché da obbligo di registrazione ai sensi del D.P.R. 26 rile 1986 n. 131.				
Ca	mpobasso,				
	(per l'Amministrazione regionale) Il Direttore generale il dipendente				
	ACCETTAZIONE ESPRESSA				
Il esp	dipendente, letto il presente contratto, dichiara di accettare pressamente tutte le clausole in esso contenute ed in particolare quelle previste dagli articoli 3 e 4.				
de	chiara altresì di conoscere e di accettare integralmente il contenuto della disciplina di cui alla terminazione direttoriale n del, approvativa dell'Avviso di oposta di risoluzione consensuale.				
Di	chiara, infine, di non vantare alcuna altra pretesa nei confronti dell' Amministrazione Regionale.				
Ca	mpobasso,				
	il dipendente				

alla determinazione direttoriale n. 31 del 22 aprile 2010

Alla Direzione generale VI Servizio Gestione Risorse Umane e Trattamento Econ. Ufficio gestione posizioni pensionistiche e sistemi informativi e statistici del Servizio

Via Colitto, 2/6 86100 <u>CAMPOBASSO</u>

e, p.c. Alla	Direzione generale Servizio
	<u>S E D E</u>
Oggetto: Comunicazione di adesione alla risoluzione con: n del	sensuale del rapporto di lavoro ex determinazione direttoriale
II/La sottoscritto/a	nato/a a
il e residente a	in via/piazza
	n,
dipendente di ruolo della Regione Molise	(matricola n), in servizio presso
decorrenza di cessazione il/	F:
	Firma
(barrare la casella sottostante in caso di interesse e sottoscrive	ere)
per accedere al trattamento di quiescenza, chiede il diffe	o maturerà nel corso del corrente anno 2010 i requisiti minimi rerimento della decorrenza della risoluzione consensuale di cui ta della c.d. "prima finestra utile" di cui alla legge 24 dicembre
ilil	_
	Firma
Avvertenza: La presente istanza deve essere sottoscr	itta dall'interessato in presenza del dirigente/funzionario

addetto alla ricezione, ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (art. 38 T.U. sulla documentazione

amministrativa – D.P.R. 445/2000).